

**N. R.G. 60902 /2019**



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Luciana Sangiovanni	Presidente
Cecilia Pratesi	Giudice relatore
Silvia Albano	Giudice

Vista l'istanza di sospensione degli effetti del decreto collegiale emesso da questa sezione specializzata ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013 e art. 3, comma 3 bis e ss., del d.lgs. n. 25/2008 proposta dall'Unità Dublino;

Rilevato che l'amministrazione fonda la propria richiesta sul rilievo che dalla pronuncia di accoglimento del ricorso in primo grado deriverebbe "l'obbligo in capo all' Unità Dublino di decretare la competenza italiana a decidere sulla domanda (di protezione)", e conseguentemente verrebbe meno l'interesse stesso alla proposizione del ricorso per Cassazione da parte dell' Unità Dublino soccombente;

ritenuto che dal sistema Dublino non si evinca la sussistenza di alcun obbligo nel senso indicato dall'amministrazione istante, tanto più che in presenza di una decisione di accoglimento del ricorso in primo grado non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 29, che introduce un limite temporale per il trasferimento a seguito di una decisione di trasferimento valida ed efficace, e della relativa accettazione da parte dello stato di destinazione;

considerato più in generale che l'art. 3 comma 3 *octies* del d.lgs. 25/2008, a differenza dell'art. 35 bis del medesimo decreto, non prevede la sospensione degli effetti del decreto camerale pronunciato dal Tribunale ed impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in data 12/01/2021

La Presidente  
*Luciana Sangiovanni*